

STATUTO di Fondazione

Articolo 1. Costituzione, denominazione, durata e sede

1. È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 (e dei suoi decreti attuativi e modifiche successive) e della normativa vigente in materia, come naturale prosecuzione della fondazione denominata "Fondazione G. e G. Verardi e S. Antonio Onlus" in seguito chiamata "Fondazione" dotata di personalità giuridica, l'Ente del Terzo Settore denominato:

"Fondazione G. e G. Verardi e S. Antonio Ente del Terzo Settore"

in breve anche **"Fondazione G. e G. Verardi e S. Antonio ETS"**. L'acronimo ETS verrà integrato nella denominazione per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi RUNTS).

La Fondazione ha **durata illimitata** e potrà costituire o associarsi a Reti Associative che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto agli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. La Fondazione, avente competenza sull'intero territorio nazionale, ha **sede legale in Racale (LE)** alla Via Addolorata n. 12. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Racale può essere deliberato dall'organo amministrativo e, in tal caso, non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, delegazioni, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme vigenti, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

La Fondazione, una volta iscritta nel registro unico nazionale del Terzo Settore ne indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2. Scopi e attività

1. La Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che favoriscano lo sviluppo civile, culturale, sociale, scientifico, ambientale ed economico della comunità di riferimento. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori e collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

2. Per il raggiungimento delle predette finalità, la Fondazione eserciterà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017, in via esclusiva o principale una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui alle lettere "a", "d", "i", "l", "u" dell'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017 e sue integrazioni:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

[Firma] *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*

[Firma] *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*

3. Per raggiungere le finalità di cui sopra la Fondazione potrà partecipare, sia alla costituzione che successivamente, a consorzi, fondazioni, associazioni ed enti in genere, siano essi già esistenti o da costituire, aventi sede in Italia e/o all'estero, ed aventi scopi analoghi. La Fondazione può partecipare a concorsi, bandi comunali, provinciali, regionali, nazionali, europei e internazionali di qualunque genere per la realizzazione degli scopi istituzionali.

4. La Fondazione potrà svolgere ogni attività e operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento dello scopo istituzionale, ivi comprese tutte le operazioni atte e funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale stesso e nei limiti di legge.

Le attività sono svolte come azioni volontarie e possono prevedere l'erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o la produzione e scambio di beni e servizi. È possibile inoltre esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale qui sopra esposte, purché siano, rispetto ad esse, secondarie e strumentali ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs 117/2017 e sue integrazioni e secondo i criteri e i limiti definiti dal DM 19 maggio 2021 n.107 e sue integrazioni.

La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e dovranno essere coerenti con la finalità della Fondazione.

Articolo 3. Patrimonio e concorso al patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione così come indicata nell'atto di costituzione. Il patrimonio può essere accresciuto da altri beni mobili ed immobili, da contributi e sovvenzioni ricevuti da organismi internazionali, governi, enti o istituzioni pubbliche e private, per la realizzazione degli obiettivi conformi agli scopi della Fondazione, da attività di auto-finanziamento, da eredità, legati, lasciti, donazioni, con tale specifica destinazione, e da ogni altra entrata consentita dalla legge, destinati, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo.

La Fondazione è aperta a enti pubblici o privati a condizione che aderiscano con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie non inferiori al valore di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

In generale, la Fondazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi da convenzioni e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse, alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt.5, 6 e 7 del D.Lgs 3 luglio 2017, n.117 e ad ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017.

2. Spetta all'Organo amministrativo decidere le forme di investimento del patrimonio. La Fondazione ha comunque l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi della normativa vigente (Codice del Terzo Settore), il patrimonio della Fondazione, al fine dell'ottenimento della personalità giuridica, deve essere costituito di una somma pari almeno ad euro 30.000,00 (trentamila), liquida e disponibile.

3. In particolare, i redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dall'Organo amministrativo, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali (fondo di gestione) ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In ogni caso, la Fondazione non procederà alla distribuzione di alcun utile, degli avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale, ai suoi membri, a qualsiasi categoria essi appartengano, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto da parte di un membro della Fondazione medesima.

Articolo 4. Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo anche monocratico e il Revisore legale dei conti;
- il Consiglio d'onore.

2. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate, ad eccezione dei compensi per i componenti dell'Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, i quali potranno invece ricevere un compenso determinato sulla base delle Tariffe professionali, proporzionati all'attività svolta ma comunque nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 5. Riunioni degli organi della Fondazione

1. Le riunioni degli organi assembleari possono essere convocate e svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione, purché sia consentito al presidente verificare l'identità degli intervenuti che partecipano e votano, nel rispetto del metodo collegiale.

Articolo 6. Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri di cui n. 3 (tre) componenti nominati dal Comune di Racale, n. 01 (uno) componente nominato dalla Regione Puglia, n. 01 (uno) componente nominato dalla Curia Vescovile.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione, alla nomina, devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità, devono avere particolare competenza ed esperienza nella materia in cui si esercita l'attività della Fondazione, devono avere il titolo di studio non inferiore alla Laurea.

4. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 Codice Civile nonché coloro che siano dipendenti in servizio della Fondazione o che abbiano un rapporto di collaborazione remunerato con essa.

5. Salvo dimissioni, morte o revoca, i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo alla loro nomina.

6. Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a n. 3 (tre) riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto. La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso previa notifica all'interessato dell'ordine del giorno del Consiglio.

7. Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel punto precedente. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del mandato dell'organo amministrativo in carica.

8. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio d'Amministrazione. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati o procuratori per singoli atti o specifiche categorie di atti.

9. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

10. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 7. Poteri dell'Organo Amministrativo

1. L'organo amministrativo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

2. In particolare il Consiglio di Amministrazione

- predispone i programmi e gli obiettivi;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;

Deliberato *MMPB* *13/11*

Antonio Peluso
D. P. Peluso

Antonio Peluso

- predispone il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale e predispone il preventivo finanziario, proponendo la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
 - individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
 - nomina, ove opportuno, differenti figure di coordinamento del potere gestorio.
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
5. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.
6. Il Consiglio di Amministrazione può invitare chiunque ad assistere e/o partecipare, senza diritto di voto, alle proprie riunioni.
7. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, spetta il solo rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e documentate;
8. Attua le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative agli scopi e alle attività indicate dall'art. 2 del presente statuto.

Articolo 8. Convocazione e quorum Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, alternativamente, (i) dal Presidente di propria iniziativa, (ii) a richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o (iii) in caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, dall'Organo di Controllo;
- in tutti i casi, con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno 7 (sette) giorni di preavviso; in caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità con almeno 48 (quarantotto) ore di preavviso.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.
3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 2 (due) volte all'anno.
4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora ve ne sia necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.
5. Le deliberazioni sono valide se alla riunione prende parte personalmente almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.
- Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

Art. 9. Organo di Controllo

1. È obbligatoria la nomina dell'Organo di Controllo che può essere collegiale o monocratico.
2. In caso di Organo di Controllo collegiale lo stesso è composto da 3 (tre) componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente.
- In caso di organo monocratico lo stesso dovrà essere composto da un soggetto iscritto nell'Albo dei Revisori Legali.
- L'Organo di Controllo dura in carica un triennio. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui

all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti a) b) c) previsti dall'art.31, primo comma, del Decreto Legislativo n.117/2017, la revisione legale dei conti, salvo il caso in cui venga costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare. In tal caso, per la revisione legale dei conti dovrà essere nominato un organo autonomo che svolgerà detta funzione. Nel caso di esercizio della revisione legale l'organo di controllo deve essere costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro. All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla legge. L'Organo di Controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. All'Organo di Controllo spetta un'indennità di carica nel rispetto e nei limiti di cui all'art.8 del Decreto Legislativo n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. L'Organo di Controllo può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può esprimere parere consultivo su ogni argomento all'ordine del giorno che, se richiesto dal Presidente, sarà vincolante sulle materie tecniche di propria competenza professionale.

Art. 10. Organo di Revisione legale dei conti - eventuale

1. Si deve nominare, salvo il caso di attribuzione delle competenze all'organo di controllo, un Revisore Legale iscritto al relativo Registro dei Revisori dei Conti o incaricare una Società di Revisione, quando si superino i parametri indicati dalla legge. La nomina è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 11 Consiglio d'onore

1. E' facoltà della Fondazione costituire un Consiglio d'onore, comprendente personalità, associazioni di volontariato od enti che contribuiscano al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente solo con parere consultivo.

Art. 12. Libri Verbali

1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione devono essere trascritti su appositi registri in ordine cronologico. Le determinazioni dell'Organo di Controllo devono essere trascritte su altro apposito registro. Tutti i registri degli Organi della Fondazione saranno tenuti e conservati a norma di legge.

Art. 13. Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

1. La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali/direttivi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n.117/2017 (salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge) nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste (civiche, solidaristiche e di utilità sociale).

2. Si considerano distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci o a qualunque altro componente di organi sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività e alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a

Delia M. M. P.

Antonio B. L.

Offetto Antonio B. L.

quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche dai CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro) di categoria o di riferimento;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi superiori al valore nominale salvo che tali prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività generale perseguita, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a persone che a qualunque titolo operano per la Fondazione o ne fanno parte, così come a soggetti che effettuino erogazioni liberali a favore della Fondazione e ai loro parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado o alle società a questi direttamente o indirettamente controllate o collegate.

Art. 14. Bilancio

1. L'esercizio inizia l'1 (uno) gennaio e si conclude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. I documenti di bilancio della Fondazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del Decreto Legislativo n.117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo amministrativo e viene approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, e comunque non oltre i termini per predisporre i depositi di legge. Il bilancio di esercizio, redatto secondo le previsioni dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.117/2017, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e della "relazione di missione" che illustra, altresì, le poste di bilancio, l'andamento economico-finanziario e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che illustra l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio per il perseguimento delle finalità statutarie.

La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Alla relazione deve essere allegato l'elenco dei progetti, iniziative e soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l'indicazione dell'importo delle singole erogazioni.

2. Se tale bilancio riporta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila) può essere redatto nella forma del "rendiconto per cassa".

3. Il Bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 D.Lgs 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio. Il Bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore nei termini e modalità di legge.

Art. 15. Bilancio sociale

1. Nei casi previsti dall'articolo 14 del Decreto Legislativo n.117/2017, la Fondazione redigerà il Bilancio sociale. Se l'Ente dovesse, cioè, avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il Bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui al Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Inoltre, se l'Ente dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui dovesse aderire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a

qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

Art. 16. Personale retribuito

1. La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura (fatto comunque salvo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente), solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale. I rapporti tra la Fondazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge, nonché sulla base di quanto previsto dall'art.16 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs.117/ 2017).

Art. 17. Volontari - Assicurazione

1. La Fondazione può avvalersi del lavoro volontario ed è tenuta a iscrivere in un apposito Registro dei volontari coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale, nelle modalità e nei tempi che saranno definiti dai decreti ministeriali previsti.

2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso la Fondazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo o altri separati provvedimenti normativi. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, purché non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

6. Coloro che prestano attività di volontariato a favore della Fondazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del Decreto Legislativo n.117/2017. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n.74, salvo per quanto riguarda gli obblighi assicurativi dei volontari di cui all'art. 18 del Decreto Legislativo n.117/2017, per i quali detto articolo 18 del Decreto Legislativo n.117/2017, non prevede esclusione.

Art. 18 - Libri sociali obbligatori

1. La Fondazione deve redigere, pubblicare e tenere aggiornati annualmente sul proprio sito web (o su quello della Rete Associativa cui la Fondazione dovesse far parte):

- il Bilancio Sociale (redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sentiti la Cabina di Regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte), nel caso la Fondazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro;

- le informazioni sugli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti (quando la Fondazione dovesse superare con ricavi,

De Marco M'Apulo Pizzich *Antonio Palumbo*

rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui).

2. La Fondazione deve tenere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 117/2017, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, del Consiglio d'onore e dell'Organo di controllo, nonché di eventuali altri organi sociali, ove formatisi.

Tutti i libri sociali sono tenuti e conservati a norma di legge.

3. I consiglieri componenti del Consiglio di Amministrazione e i consiglieri componenti del Consiglio d'onore hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa presentazione di una domanda per iscritto all'Organo Amministrativo con indicate le motivazioni della richiesta, la presa visione del divieto di estrarne copia, di alterarli, di divulgarne le informazioni contenute.

Art.19 - Estinzione

1. In caso di estinzione della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto - previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma I, del Decreto Legislativo n.117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge - ad altri Enti del Terzo Settore le cui attività siano finalizzate all'assistenza, allo studio, alla ricerca scientifica, all'educazione, all'istruzione o ad altre finalità di pubblica utilità, secondo le modalità previste dall'art. 9 del Decreto Legislativo n.117/2017, individuati dal Consiglio d'Amministrazione.

In mancanza dell'individuazione da parte del Consiglio di Indirizzo, detti Enti verranno individuati dalla Fondazione Italia Sociale.

Art. 20 - Norma di rinvio e transitoria

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni portate dal Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n.117/2017) e successive modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire in futuro e le disposizioni del Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

2. Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile e dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39, in quanto compatibili.

3. Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione della Fondazione nel predetto Registro".

C.F. 90034530759 P.IVA

RENDICONTO PER CASSA ETS

Schema	XTS1_S	Schema std bilanci ETS non comm.-rendiconto cassa
Schema		

ESERCIZIO

2024

Uscite		Entrate			
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
A)	<u>Uscite da attività di interesse generale</u>		A)	<u>Entrate da attività di interesse generale</u>	
2)	Servizi	1.540	10)	Altre entrate	5.860
53.05.022	Energia elettrica AG	246,70	D	Proventi da immobili civili AG	5.860,00
53.05.199	Comp.consul.amm.e fisc.(ord)AG	1.068,80	D		A
53.05.409	Spese generali varie AG	75,00	D		
53.05.439	Commissioni e spese bancarie AG	149,85	D		
5)	Uscite diverse di gestione	2.315			
53.30.061	Imposta municipale unica AG	2.092,00	D		
53.30.067	Imposta di registro e conc.gov AG	103,00	D		
53.30.097	Sanzioni, penalità e multe AG	19,43	D		
53.30.99	Imposta di bollo	100,07	D		
	Totale uscite da attività di interesse generale	3.855		Totale entrate da attività di interesse generale	5.860
	Totale uscite della gestione	3.855		Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	2.005
				Totale entrate della gestione	5.860
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	2.005
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti p	2.005

Avanzo/disavanzo complessivo		
Codice	Descrizione	Totale voci
	Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti (+/-)	2.005
	Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)	2.005

2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 2005
 2004
 2003
 2002
 2001
 2000
 1999
 1998
 1997
 1996
 1995
 1994
 1993
 1992
 1991
 1990
 1989
 1988
 1987
 1986
 1985
 1984
 1983
 1982
 1981
 1980
 1979
 1978
 1977
 1976
 1975
 1974
 1973
 1972
 1971
 1970
 1969
 1968
 1967
 1966
 1965
 1964
 1963
 1962
 1961
 1960
 1959
 1958
 1957
 1956
 1955
 1954
 1953
 1952
 1951
 1950
 1949
 1948
 1947
 1946
 1945
 1944
 1943
 1942
 1941
 1940
 1939
 1938
 1937
 1936
 1935
 1934
 1933
 1932
 1931
 1930
 1929
 1928
 1927
 1926
 1925
 1924
 1923
 1922
 1921
 1920
 1919
 1918
 1917
 1916
 1915
 1914
 1913
 1912
 1911
 1910
 1909
 1908
 1907
 1906
 1905
 1904
 1903
 1902
 1901
 1900
 1899
 1898
 1897
 1896
 1895
 1894
 1893
 1892
 1891
 1890
 1889
 1888
 1887
 1886
 1885
 1884
 1883
 1882
 1881
 1880
 1879
 1878
 1877
 1876
 1875
 1874
 1873
 1872
 1871
 1870
 1869
 1868
 1867
 1866
 1865
 1864
 1863
 1862
 1861
 1860
 1859
 1858
 1857
 1856
 1855
 1854
 1853
 1852
 1851
 1850
 1849
 1848
 1847
 1846
 1845
 1844
 1843
 1842
 1841
 1840
 1839
 1838
 1837
 1836
 1835
 1834
 1833
 1832
 1831
 1830
 1829
 1828
 1827
 1826
 1825
 1824
 1823
 1822
 1821
 1820
 1819
 1818
 1817
 1816
 1815
 1814
 1813
 1812
 1811
 1810
 1809
 1808
 1807
 1806
 1805
 1804
 1803
 1802
 1801
 1800
 1799
 1798
 1797
 1796
 1795
 1794
 1793
 1792
 1791
 1790
 1789
 1788
 1787
 1786
 1785
 1784
 1783
 1782
 1781
 1780
 1779
 1778
 1777
 1776
 1775
 1774
 1773
 1772
 1771
 1770
 1769
 1768
 1767
 1766
 1765
 1764
 1763
 1762
 1761
 1760
 1759
 1758
 1757
 1756
 1755
 1754
 1753
 1752
 1751
 1750
 1749
 1748
 1747
 1746
 1745
 1744
 1743
 1742
 1741
 1740
 1739
 1738
 1737
 1736
 1735
 1734
 1733
 1732
 1731
 1730
 1729
 1728
 1727
 1726
 1725
 1724
 1723
 1722
 1721
 1720
 1719
 1718
 1717
 1716
 1715
 1714
 1713
 1712
 1711
 1710
 1709
 1708
 1707
 1706
 1705
 1704
 1703
 1702
 1701
 1700
 1699
 1698
 1697
 1696
 1695
 1694
 1693
 1692
 1691
 1690
 1689
 1688
 1687
 1686
 1685
 1684
 1683
 1682
 1681
 1680
 1679
 1678
 1677
 1676
 1675
 1674
 1673
 1672
 1671
 1670
 1669
 1668
 1667
 1666
 1665
 1664
 1663
 1662
 1661
 1660
 1659
 1658
 1657
 1656
 1655
 1654
 1653
 1652
 1651
 1650
 1649
 1648
 1647
 1646
 1645
 1644
 1643
 1642
 1641
 1640
 1639
 1638
 1637
 1636
 1635
 1634
 1633
 1632
 1631
 1630
 1629
 1628
 1627
 1626
 1625
 1624
 1623
 1622
 1621
 1620
 1619
 1618
 1617
 1616
 1615
 1614
 1613
 1612
 1611
 1610
 1609
 1608
 1607
 1606
 1605
 1604
 1603
 1602
 1601
 1600
 1599
 1598
 1597
 1596
 1595
 1594
 1593
 1592
 1591
 1590
 1589
 1588
 1587
 1586
 1585
 1584
 1583
 1582
 1581
 1580
 1579
 1578
 1577
 1576
 1575
 1574
 1573
 1572
 1571
 1570
 1569
 1568
 1567
 1566
 1565
 1564
 1563
 1562
 1561

Stampa dettaglio voci

Riferimenti Prospetto		Riferimenti Prospetto di confronto	
Esercizio:	2025_0	Codice Prospetto:	PB2024_0S
Codice Prospetto:	PB2025_0S	Codice Bdv :	BDV2024_0S
Codice Bdv :	BDV2025_0S	Rendiconto per cassa al 31/12/2024	
Codice Bdv Originale:		Bilancio di verifica per rendiconto per cassa al 31/12/2024	

Uscite		Entrate							
Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2025 Importo	Esercizio al 31/12/2024 Importo	Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2025 Importo	Esercizio al 31/12/2024 Importo
1.A	USCITE DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE		9.413	3.855	2.A	ENTRATE DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE		3.395	5.860
1.A.2	Uscite da attività di interesse generale per servizi		5.488	1.540	2.A.10	Altre entrate da attività di interesse generale		3.395	5.860
53.05.022	Energia elettrica AG	100	253,17		D	Proventi da immobili civili AG		3.395,00	5.860,00
53.05.070	Sp.e can. di manut. imm. civili pr.e terzi AG		4.015,53		D				
53.05.199	Comp.consul.amm.e fisc.(ord)AG	100	1.068,80		D				
53.05.409	Spese generali varie AG	100	75,00		D				
53.05.439	Commissioni e spese bancarie AG	100	150,85		D				
1.A.5	Uscite diverse di gestione da attività di interesse generale		3.925						
53.30.061	Imposta municipale unica AG		2.092,00		D				
53.30.067	Imposta di registro e conc.gov. AG	100			D				
53.30.082	Altre imposte e tasse indirette ded. AG	100	1.733,43		D				
53.30.097	Sanzioni, penalità e multe AG				D				
53.30.99	Imposta di bollo	100	99,93		D				
					2.A.DIFF_TOT	Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)		6.018-	2.005
					2.B	ENTRATE DA ATTIVITA' DIVERSE			
					2.B.DIFF_TOT	Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)			
					2.C	ENTRATE DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI			
					2.C.DIFF_TOT	Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)			
					2.D	ENTRATE DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI			
					2.D.DIFF_TOT	Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)			
					2.R_ANTE_IMP	Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		6.018-	2.005
					2.R_ANTE_INV	Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanz. (+/-)		6.018-	2.005



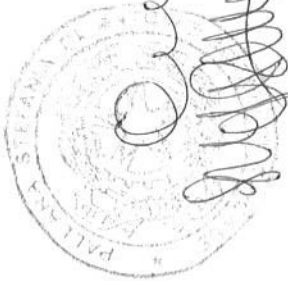
[Handwritten signatures and notes]

Antonio Blum

Antonio Blum

Stampa dettaglio voci

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi				Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi			
Codice	Descrizione	Esercizio al 31/12/2025		Esercizio al 31/12/2024		% Redd.	Descrizione
		Importo		Importo			
							Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanz. (+/-)
							4.RIS_INV
Avanzo/disavanzo complessivo							
Codice	Descrizione	Esercizio al 31/12/2025		Esercizio al 31/12/2024			
		Importo		Importo			
2.R_ANTE_INV	Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanz. (+/-)						
4.RIS_INV	Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanz. (+/-)						
5	AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO (+/-)						
Cassa e banca							
Codice	Descrizione	Esercizio al 31/12/2025		Esercizio al 31/12/2024			
		Importo		Importo			
6	CASSA E BANCA						
6.B	Depositi bancari e postali						
19.01.001	Banca c/corrente						



Handwritten signatures and notes:
- Top right: *Stipos.*
- Middle right: *Antonio Rullo*
- Bottom right: *7/3/26*

